



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE

Parma, 22 dicembre 2010

Decreto n. 76/2010

OGGETTO: D. lgs. 23 febbraio 2010 n. 49, recante “Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”: adempimenti di competenza dell’Autorità di bacino, ai sensi dell’art. 11.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTI

- la legge 18 maggio 1989 n. 183, recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e successive modifiche ed integrazioni (ora abrogata dall’art. 175 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- il DPCM 10 agosto 1989, recante “Costituzione dell’autorità di bacino del fiume Po”;
- il Decreto legge 11 giugno 1998 n. 180, recante “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;
- in particolare, l’art. 1 della suddetta normativa, relativo a “Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio”;
- il Decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante “Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali” convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;
- in particolare, l’art. 1bis della suddetta normativa, relativo a “Procedura per l’adozione dei progetti di piani stralcio”;
- il D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- il Decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208 recante “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente” convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13;



- in particolare, l'art. 1 della suddetta normativa, relativo a "*Autorità di bacino di rilievo nazionale*";

VISTI, INOLTRE

- la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- il D. lgs. 23 febbraio 2010 n. 49, recante "*Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni*";
- in particolare, l'articolo 11 (*Misure transitorie*) del suddetto Decreto legislativo;
- il D. lgs. 10 dicembre 2010 n. 219, recante "*Attuazione della Direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 86/280/CEE nonché modifica della Direttiva 2000/60/CE e recepimento della Direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla Direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque*";
- in particolare, l'articolo 4 (*Disposizioni transitorie*) del suddetto Decreto legislativo;

VISTI, ALTRESÌ,

- il DPCM 24 luglio 1998, recante "*Approvazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali*";
- il DPCM 24 maggio 2001, recante "*Approvazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po*";
- il DPCM 13 novembre 2008, recante "*Approvazione del «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del Delta del fiume Po», adottato dall'Autorità di bacino del fiume Po con la deliberazione del 19 luglio 2007, n. 5*";

RICHIAMATI

- la Deliberazione C. I. n. 19 del 9 novembre 1995, con cui il Comitato Istituzionale ha approvato il "*Programma di redazione del Piano di bacino del Po per stralci relativi a settori funzionali*";
- la Deliberazione C. I. n. 26 dell'11 dicembre 1997, con cui il Comitato Istituzionale ha adottato il "*Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, in attuazione della deliberazione del Comitato Istituzionale n. 19 del 9 novembre 1995*" (*PSFF*);
- la Deliberazione C. I. n. 14 del 26 ottobre 1999, con cui il Comitato Istituzionale ha approvato il "*Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e adozione delle misure di salvaguardia per le aree perimetrate*" (c. d. *PS 267*);
- la Deliberazione C. I. n. 18 del 26 aprile 2001, con cui il Comitato Istituzionale ha adottato il "*Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI)*";



- la Deliberazione C. I. n. 5 del 19 luglio 2007, con cui il Comitato Istituzionale ha adottato il “*Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Delta del fiume Po*” (*PAI Delta*);
- la Deliberazione C. I. n. 1 del 24 febbraio 2010, con cui il Comitato Istituzionale ha adottato il “*Piano di Gestione del Distretto idrografico del bacino del fiume Po*” in adempimento delle disposizioni comunitarie di cui all’art. 13 della Direttiva CE 23 ottobre 2000, n. 60 ai sensi dell’art. 1 comma 3bis del D. L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13;
- il verbale della seduta del Comitato Istituzionale di questa Autorità di bacino del 21 dicembre 2010, con particolare riguardo al punto 1 dell’Ordine del Giorno, recante “*Comunicazioni del Segretario generale: D. lgs. n. 49/2010 di attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa a «Valutazione e gestione dei rischi alluvionali» Adempimenti ai sensi dell’art. 11”*;

ATTESO, PRELIMINARMENTE, CHE

- in data 23 ottobre 2007 il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno adottato la Direttiva 2007/60/CE, il cui scopo è quello di istituire un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all’interno della Comunità (articolo 1 Direttiva);
- per l’attuazione della Direttiva comunitaria di cui al punto precedente, è stato emanato il D. lgs. 23 febbraio 2010 n. 49, con il quale, tra l’altro, importanti funzioni relative alla pianificazione oggetto della Direttiva sono state attribuite alle Autorità di bacino distrettuali di cui all’art. 63 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- nelle more della definitiva istituzione dei Distretti idrografici di cui all’art. 64 del D. lgs. 152/2006 e delle relative Autorità di bacino distrettuali di cui all’art. 63 del medesimo Decreto, l’articolo 170, comma 2bis dello stesso (a seguito della modifica ad esso successivamente apportata dall’art. 1 del DL 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modificazioni in legge 27 febbraio 2009, n. 13) ha prorogato le Autorità di bacino istituite ai sensi della previgente legge 18 maggio 1989, n. 183 (abrogata dall’art. 175, comma 1 del medesimo D. lgs. n. 152/2006) fino alla data di entrata in vigore del DPCM di cui al comma 2 del citato art. 63, facendo salvi altresì gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino successivamente al 30 aprile 2006 e fino all’entrata in vigore del suddetto DPCM (cfr. art. 1, comma 2, del DL 208/2008);
- in base alle disposizioni di cui al punto precedente, si deve pertanto ritenere che, ai fini del puntuale e tempestivo adempimento delle disposizioni di cui al D. lgs. n. 49/2010, le funzioni attribuite dalla suddetta normativa alla competenza delle Autorità di bacino distrettuali vadano riferite alle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui alla legge n. 183/1989, tuttora esistenti;
- l’art. 4, comma 1, lett. b del D. lgs. 10 dicembre 2010, n. 219 stabilisce al riguardo che, ai fini dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla Direttiva 2007/60/CE, “*nelle more della costituzione delle autorità di bacino distrettuali di cui all’articolo 63 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i. le autorità di*




bacino di rilievo nazionale, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e le regioni, ciascuna per la parte di territorio di propria competenza, provvedono all'adempimento degli obblighi previsti dal D. lgs. n. 49 del 2010. Ai fini della predisposizione degli strumenti di pianificazione di cui al predetto D. lgs. n. 49 del 2010, le autorità di bacino di rilievo nazionale svolgono la funzione di coordinamento nell'ambito del distretto idrografico di appartenenza";

- in particolare, con riguardo al territorio del bacino nazionale del Po (corrispondente all'istituendo Distretto idrografico padano di cui all'art. 63, comma 1 lett. b del D. lgs. n. 152/2006) sussiste, quindi, la competenza di questa Autorità di bacino allo svolgimento di tutte le attività istituzionali attribuite alle Autorità di bacino distrettuali dal citato D. lgs. n. 49/2010;

PREMESSO CHE

- già nell'ambito del "*Programma di redazione del piano di bacino del fiume Po per stralci relativi a settori funzionali*" (approvato dal Comitato Istituzionale con propria Deliberazione n. 19 del 9 novembre 1995, in conformità alle previsioni dell'art. 12, comma 4 della legge n. 183/1989) era stata individuata l'esigenza di adottare un piano stralcio relativo all'assetto idrogeologico del bacino del Po, in relazione allo stato di avanzamento delle analisi propedeutiche alla redazione del piano di bacino ed alle priorità connesse alla necessità di difesa del suolo, determinatesi anche in conseguenza ai gravi eventi alluvionali degli anni precedenti;
- in particolare, ai sensi di quanto stabilito dalla lettera c del suddetto comma 4 dell'art. 12 della legge n. 183/1989, nel citato Programma di redazione del piano di bacino era stata introdotta una distinzione tra scala di bacino e scala locale (a livello regionale o di sottobacino idrografico), rimandando alla competenza regionale e degli enti territoriali lo svolgimento di attività di maggior dettaglio (quali la delimitazione delle fasce fluviali sulla rete idrografica secondaria e la trasposizione applicativa di indirizzi e prescrizioni normative sulle condizioni di uso del suolo ai fini della riduzione del rischio);
- in conformità al suddetto *Programma di redazione del piano di bacino*, con Deliberazione n. 26 dell'11 dicembre 1997 il Comitato Istituzionale ha quindi adottato il "*Piano Stralcio delle Fasce Fluviali*" (di seguito definito *PSFF*, successivamente approvato con DPCM 24 luglio 1998), il quale – sulla base dei criteri contenuti nell'apposito Allegato alle Norme di Attuazione intitolato "*Metodo di delimitazione delle Fasce fluviali*" - ha introdotto nel bacino del Po la delimitazione (e la relativa normazione) delle Fasce fluviali dei corsi d'acqua, con l'obiettivo primario di assicurare al territorio interessato (limitato, in tale prima fase della pianificazione, all'asta del Po fino al Delta, ai corsi d'acqua del sottobacino del Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro ed ai tratti arginati degli affluenti emiliani e lombardi) un adeguato livello di sicurezza rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico (esondazioni);
- in particolare, al fine di perseguire i propri obiettivi, il PSFF ha definito un *assetto di progetto* (con l'indicazione degli interventi necessari per il suo raggiungimento) dei corsi d'acqua delimitati dalle Fasce Fluviali, le quali sono state classificate come Fascia A (o *Fascia di deflusso della piena*), Fascia B (o



- Fascia di esondazione*) e Fascia C (o *Fascia di inondazione per piena catastrofica*). Il Piano, inoltre, ha indicato con apposito segno grafico denominato “*limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C*”, le opere idrauliche programmate per la difesa del territorio, concorrenti al raggiungimento dell’assetto di progetto dei corsi d’acqua delimitati dalle Fasce Fluviali;
- l’art. 1, comma 1 del Decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267, ha successivamente disposto l’adozione, da parte delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, di Piani Stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico, redatti ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni, che contengano, in particolare, l’individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime;
 - in conformità alla normativa di cui al punto precedente il Comitato Istituzionale, con propria Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, ha adottato il “*Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico*” (di seguito brevemente definito PAI. Detto Piano è stato successivamente approvato con DPCM 24 maggio 2001) quale stralcio del Piano di bacino del fiume Po ai sensi dell’art. 17, comma 6^{ter} della citata legge 183/1989. L’ambito territoriale di riferimento del PAI è costituito dall’intero bacino idrografico del fiume Po chiuso all’incile del Po di Goro, ad esclusione del Delta;
 - il PAI persegue l’obiettivo di garantire al territorio del bacino del fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali ad utilizzi ricreativi. A tale scopo, il PAI ha specificato le linee generali di assetto idraulico e idrogeologico per i differenti ambiti in cui è suddiviso il bacino di riferimento (rete idrografica principale e fondovalle; rete idrografica secondaria di pianura e rete scolante artificiale; versanti e reticolo idrografico di montagna: cfr. art. 6 delle *Norme di Attuazione* di tale Piano stralcio), individuando modalità di attuazione degli interventi di difesa e prevedendo, a tale scopo, l’eventuale adozione di successive apposite direttive;
 - il PAI, in particolare, ha esteso la delimitazione delle Fasce fluviali introdotta dal PSFF ai corsi d’acqua della restante parte del bacino del fiume Po, disponendo altresì l’applicazione ad essi della relativa normazione (con le ulteriori integrazioni normative contenute nell’elaborato 7, *Norme di Attuazione*) ed assumendo, così, i caratteri ed i contenuti di “*secondo Piano stralcio per le Fasce Fluviali*”;
 - con riferimento ai territori interessati dalla delimitazione delle Fasce fluviali, il PAI persegue, in particolare, l’obiettivo primario di assicurare un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni alluvionali;
 - oltre alle perimetrazioni cartografiche ed alla disciplina inerente alle Fasce fluviali, il PAI ha altresì individuato cartograficamente e normato specificamente aree coinvolgibili da fenomeni di esondazioni e di dissesto morfologico di carattere torrentizio con *pericolosità* media o moderata (*Aree Em*), elevata (*Aree*



- Eb*) e molto elevata (*Aree Ee*) presenti nell'ambito collinare e montano del bacino;
- il PAI, inoltre, ha individuato e sottoposto a vincoli le aree a rischio idrogeologico molto elevato, dovuto all'esposizione di tali aree alle conseguenze di fenomeni di fenomeni alluvionali (c. d. *Aree RME*: già oggetto, in precedenza, della pianificazione straordinaria introdotta - ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis del DL n. 180/1998, come modificato dalla legge n. 267/1998 – con il “*Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e adozione delle misure di salvaguardia per le aree perimetrate*” approvato dal Comitato Istituzionale con Deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999) presenti su tutto il territorio del bacino del Po. Tra dette aree figurano, in particolare, le *Aree a rischio molto elevato nel reticolo idrografico principale e secondario di pianura* (rispettivamente classificate come *Aree B-Pr* e come *Zona D*), le quali sono state specificamente identificate per i fenomeni di inondazione che interessano il territorio di pianura del bacino idrografico del Po;
 - successivamente, con Deliberazione n. 5 del 19 luglio 2007, il Comitato Istituzionale ha adottato il “*Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Delta del fiume Po*” (di seguito brevemente definito PAI Delta, in seguito approvato con DPCM 13 novembre 2008) che ha esteso il sistema delle Fasce fluviali alla porzione del bacino del fiume Po costituito dal sottobacino che, dall'incile del Po di Goro, si estende a nord, sino al limite del bacino idrografico, come da perimetrazione approvata con DPR 1 giugno 1998 e a sud al ramo del Po di Goro, adattando tale sistema alle peculiarità idrauliche ed idrogeologiche che caratterizzano tale ambito territoriale;
 - con Deliberazione n. 1 del 24 febbraio 2010, infine, il Comitato Istituzionale (in adempimento delle disposizioni comunitarie di cui all'art. 13 della Direttiva CE 23 ottobre 2000, n. 60 ai sensi dell'art. 1 comma 3bis del D. L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13) ha adottato il “*Piano di Gestione del Distretto idrografico del bacino del fiume Po*”, il quale costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico – operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le misure finalizzate a garantire, per l'ambito territoriale costituito dal distretto idrografico del Po, la corretta utilizzazione delle acque ed il perseguimento degli scopi e degli obiettivi ambientali stabiliti agli articoli 1 e 4 della Direttiva 2000/60/CE. In particolare, l'art. 13, comma 1 delle *Misure urgenti ed indirizzi attuativi generali del Piano di Gestione* (adottate mediante la stessa Deliberazione 1/2010) prevede espressamente che, a seguito dell'adozione del Piano di Gestione, l'Autorità di bacino debba procedere a rivedere ed aggiornare le Direttive Tecniche del PAI con particolare riguardo a quelle riguardanti la programmazione e l'attuazione degli interventi.

PREMESSO, INOLTRE, CHE

- tutti gli strumenti della pianificazione di bacino del Po relativi ai fenomeni alluvionali menzionati ai punti precedenti sono stati oggetto di successivi aggiornamenti, varianti, integrazioni e modifiche, allo scopo di adeguarli il più possibile all'evoluzione della situazione in atto ed ai risultati delle attività di



- approfondimento conoscitivo sviluppate negli anni successivi all'entrata in vigore di ciascuno degli stralci del piano di bacino sopra citati;
- le suddette modifiche ed integrazioni (il cui elenco è consultabile sul sito internet di questa Autorità: www.adbpo.it) sono state adottate a seguito del completamento di apposite procedure le quali, oltre che nelle norme di legge sopra menzionate, sono state altresì previste nell'ambito delle Norme di Attuazione che corredano ciascuno degli stralci di Piano citati in precedenza, oltre che da successive Deliberazioni adottate dal Comitato Istituzionale;
 - la pianificazione per l'assetto relativa al bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Po (coincidente con il Distretto idrografico padano di cui all'art. 64, comma 1, lett. *b* del D. lgs. n. 152/2006), elaborata ed adottata ai sensi della previgente legge n. 183/1989 e s. m. i. mediante le Deliberazioni del Comitato Istituzionale in precedenza menzionate, è altresì conforme alle previsioni di cui all'art. 67 del medesimo D. lgs. n. 152/2006, relativo ai *Piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico*, il quale ha sostituito la previgente disciplina legislativa nazionale in materia, menzionata ai punti precedenti;

DATO ATTO CHE

- l'attività per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni definita dal suddetto D. lgs. n. 49/2010 (in piena conformità con gli indirizzi della Direttiva 2007/60/CE) è stata strutturata dal legislatore alla stregua di una sequenza di adempimenti successivi, da compiere entro i termini stabiliti dai seguenti articoli: 4, comma 1 (*valutazione preliminare del rischio di alluvioni*: 22 settembre 2011); 6, comma 1 (*predispensione di mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni*: 22 giugno 2013); 7, comma 8 (*Piani di gestione del rischio di alluvioni*: 22 giugno 2015);
- l'art. 11 del citato Decreto, tuttavia, prevede al comma 1 che le Autorità di bacino siano esentate dall'obbligo di svolgere la valutazione preliminare del rischio di alluvioni qualora entro il 22 dicembre 2010 abbiano stabilito "*di elaborare mappe della pericolosità e mappe del rischio di alluvioni e di predisporre piani di gestione del rischio di alluvioni conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7*", e quindi nel rispetto dei termini previsti da tali norme e facendo salvi in ogni caso gli strumenti di pianificazione in materia già predisposti ai sensi della normativa previgente;
- il suddetto articolo 11, inoltre, prevede ai commi 2 e 3 che, qualora alla data del 22 dicembre 2010 le Autorità di bacino si trovino già nella disponibilità di *mappe della pericolosità e mappe del rischio di alluvioni complete ed in grado di fornire un livello di informazioni adeguato ai requisiti di cui all'articolo 6*, nonché di *Piani di gestione del rischio di alluvioni già completi*, il cui contenuto sia *adeguato ai requisiti di cui all'art. 7*, dette Autorità possano avvalersi di tali strumenti senza che per esse sussista la necessità di svolgere la valutazione preliminare del rischio di alluvioni di cui all'art. 4, salvi in ogni caso gli obblighi di riesame da effettuare successivamente con le modalità e nel rispetto dei termini di cui all'art. 12;



CONSIDERATO CHE

- a seguito dell'esame degli strumenti di pianificazione richiamati in precedenza (già predisposti da questa Autorità nell'ambito della pianificazione di bacino in attuazione della normativa previgente, fatti salvi a norma del D. lgs. n. 49/2010 e coerenti con le disposizioni di cui all'art. 67 del D. lgs. n. 152/2006) e delle successive modifiche ed integrazioni successivamente apportate agli stessi, è possibile affermare che l'intero ambito corrispondente al bacino idrografico del Po è attualmente oggetto di un sistema di pianificazione territoriale di settore espressamente finalizzato a garantire un livello di sicurezza adeguato rispetto ai rischi connessi al verificarsi dei fenomeni di dissesto idraulico (alluvioni) oggetto della Direttiva 2007/60/CE e del D. lgs. n. 49/2010;
- in particolare, gli studi propedeutici e gli elaborati che costituiscono la vigente pianificazione per l'assetto del bacino del fiume Po contengono già, nel loro ambito, gli elementi previsti dal comma 2 dell'art. 4 del D. lgs. n. 49/2010 per la *valutazione preliminare del rischio di alluvioni*. In particolare, detti elementi sono stati elaborati nell'ambito degli Studi preliminari alla redazione del Piano di bacino denominati "*Sottoprogetto SP1.1 – Piene e naturalità degli alvei*" e "*Sottoprogetto SP1.2 – Stabilità dei versanti*" redatti tra il 1994 ed il 1996;
- tuttavia, va aggiunto che la cartografia e gli ulteriori elaborati della pianificazione di bacino del Po sopra richiamati sono stati predisposti sulla scorta di indirizzi normativi e di criteri, nonché sulla base di metodologie, che appaiono non perfettamente coincidenti con quanto stabilito dalle disposizioni del D. lgs. n. 49/2010 (con particolare riguardo agli articoli 6 e 7, richiamati dai commi 2 e 3 dell'art. 11), in virtù del fatto che le finalità della pianificazione medesima, pur comprendendo quelle di cui al citato Decreto legislativo (gestione del rischio di alluvioni) non si esauriscono in esse ma riguardano anche la tutela di altri e differenti interessi pubblici;
- sussiste, pertanto, la necessità di procedere ad una verifica della congruità degli elaborati della vigente pianificazione di bacino per l'assetto relativi alla gestione dei rischi di alluvioni rispetto alle previsioni di cui al suddetto Decreto legislativo e, ove necessario, all'adozione di una Variante di Piano finalizzata ad assicurare detta congruità;
- a tal fine, giova richiamare quanto espressamente stabilito dall'art. 1, comma 9 delle Norme di Attuazione del PAI (ribadito dall'art. 4, comma 5 del PAI Delta), in base a cui "*le previsioni e le prescrizioni del Piano sono verificate almeno ogni tre anni [per il PAI Delta: 5 anni] anche in relazione allo stato di realizzazione delle opere programmate e al variare della situazione morfologica, ecologica e territoriale dei luoghi ed all'approfondimento degli studi conoscitivi e di monitoraggio*". Va inoltre osservato che il PAI è stato sottoposto alle numerose Varianti in precedenza menzionate sulla scorta di verifiche effettuate in base a tale disposizione;
- a mente delle più volte richiamate disposizioni del D. lgs. n. 49/2010, appare pertanto necessario procedere ad una verifica delle previsioni e delle prescrizioni dei vigenti strumenti della pianificazione per l'assetto relativi al bacino del fiume Po (coincidente con il Distretto idrografico padano) ai sensi del citato art. 1, comma 9 delle NA del PAI, con conseguente elaborazione di un Progetto di



Variante al PAI, da adottare ai sensi e per gli effetti degli articoli 67 e 68 del D. lgs. n. 152/2006, nel rispetto delle scadenze stabilite dal summenzionato D. lgs. n. 49/2010 per l'elaborazione di mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni (ai sensi dell'art. 6) e di un Piano di gestione del rischio alluvionale coerente con i contenuti di cui all'art. 7 e dell'Allegato 1 al Decreto legislativo medesimo;

- scopo precipuo della Variante, in particolare, è quello di effettuare il necessario coordinamento degli elaborati cartografici di Piano a suo tempo predisposti sulla base del *Metodo di delimitazione delle Fasce fluviali* rispetto ai criteri ed indirizzi stabiliti per le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni di cui all'art. 6 del D. lgs. n. 49/2010, nonché di integrare ed aggiornare, di conseguenza, gli ulteriori elaborati del PAI e del PAI Delta, in conformità a quanto previsto dal successivo art. 7 e dall'Allegato I al Decreto medesimo e con specifico riguardo agli aspetti attualmente non disciplinati in modo compiuto dal Piano vigente, quali ad esempio la valutazione delle conseguenze del cambiamento climatico (cfr. Allegato I, Parte C, punto 1) e l'analisi costi – benefici (cfr. art. 7, comma 4, lett. i);
- in adempimento dell'art. 9 del D. lgs. 49/2010 (che disciplina il necessario *coordinamento con le disposizioni della parte terza, sezioni I e II del D. lgs. n. 152/2006 e s. m. i.*) la Variante di cui ai punti precedenti dovrà essere elaborata ed adottata in base alla procedura per l'adozione del PAI, attualmente disciplinata dall'art. 68 del D. lgs. n. 152/2006. In particolare, dovrà essere garantita la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione della Variante, così come ai successivi riesami di cui all'art. 12 del più volte citato D. lgs. n. 49/2010, a norma di quanto previsto dall'art. 66, comma 7 del D. lgs. n. 152/2006 (richiamato dall'art. 68, comma 1 di questo stesso Decreto), nonché dall'art. 10, comma 2 del D. lgs. n. 49/2010;
- sussiste inoltre la necessità di conformarsi a quanto stabilito dal combinato disposto degli articoli 53, comma 3 del D. lgs. n. 152/2006 e 17, comma 1 del D. lgs. n. 49/2010, a norma del quale la Regione Autonoma Valle d'Aosta e la Provincia Autonoma di Trento provvedono agli adempimenti di cui al presente Decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi Statuti speciali e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE

- il Comitato Istituzionale di questa Autorità è stato espressamente e formalmente informato in ordine agli adempimenti indicati in oggetto nel corso della seduta del 21 dicembre 2010, mediante apposita comunicazione del Segretario Generale, formulata avuto riguardo ai pareri espressi dal Comitato Tecnico nelle sedute del 5 ottobre, 26 ottobre e 7 dicembre 2010



P. Q. S.

DECRETA

ARTICOLO 1

(Adempimento delle prescrizioni di cui all'articolo 11 del D. lgs. 23 febbraio 2010, n. 49)

1. In ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 11 del D. lgs. 23 febbraio 2010, l'Autorità di bacino del fiume Po dichiara che non procederà allo svolgimento della valutazione preliminare del rischio di alluvioni di cui all'articolo 4 del Decreto medesimo e stabilisce pertanto che provvederà all'elaborazione di mappe della pericolosità e del rischio nonché alla predisposizione di strumenti di pianificazione per la gestione del rischio di alluvioni, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 del Decreto suddetto e con le modalità previste nell'ambito degli articoli seguenti.

ARTICOLO 2

(Elaborazione di un Progetto di Variante agli strumenti della pianificazione per l'assetto idrogeologico del bacino del Po)

1. Allo scopo di dare adempimento alle prescrizioni di cui alle disposizioni legislative richiamate all'articolo precedente, l'Autorità di bacino del fiume Po procede, a far data dall'adozione del presente Decreto, all'elaborazione di un *Progetto di Variante agli strumenti della pianificazione per l'assetto idrogeologico* (adottati in adempimento della previgente legge 18 maggio 1989, n. 183 e s. m. i. ed attualmente disciplinati dagli artt. 65 ss. del D. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s. m. i.) vigenti nell'ambito territoriale costituito dal bacino del Po, corrispondente al Distretto Idrografico Padano di cui all'art. 64, comma 1 lett. b del medesimo D. lgs. n. 152/2006.
2. Il suddetto *Progetto di Variante* costituisce verifica del PAI e del PAI Delta attualmente vigenti, a norma dell'art. 1, comma 9 delle Norme di Attuazione del PAI e dell'art. 4, comma 5 delle Norme di Attuazione del PAI Delta ed è elaborato ed adottato secondo la procedura prevista dall'art. 68 del D. lgs. n. 152/2006, rispettando, in particolare, gli obblighi di promozione della partecipazione attiva di tutte le parti interessate di cui al combinato disposto dell'art. 66, comma 7 del Decreto suddetto e dell'art. 10, comma 2 del D. lgs. n. 49/2010.
3. Nell'ambito del *Progetto di Variante* di cui ai commi precedenti, l'Autorità di bacino provvede, in particolare, a verificare la coerenza degli elaborati cartografici di Piano attualmente vigenti rispetto contenuti previsti per le *mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni* dall'art. 6 del D. lgs. n. 49/2010, adottando tutte le modifiche ed integrazioni che risultino necessarie per assicurare la suddetta coerenza, nel rispetto del termine previsto dal comma 1 del predetto articolo.
4. Nel *Progetto di Variante* di cui al presente articolo devono inoltre essere adottati tutti gli aggiornamenti, modifiche ed integrazioni necessari per assicurare la coerenza degli strumenti della pianificazione per l'assetto con i contenuti prescritti dall'art. 7 e dal Allegato I del D. lgs. n. 49/2010 per i *Piani di gestione del rischio*



di alluvioni. La Variante definitiva relativa a tali aspetti può anche essere oggetto di una adozione successiva a quella relativa all'adeguamento cartografico di cui al comma precedente, purché nel rispetto del termine di cui al comma 8 del citato art. 7 del D. lgs. n. 49/2010.

5. In ogni caso, in conformità con quanto prescritto dall'art. 9 del D. lgs. n. 49/2010, nello svolgimento delle attività di pianificazione di cui ai commi precedenti, si deve tenere conto degli obiettivi ambientali di cui al D. lgs. n. 152/2006, nel rispetto di quanto prescritto, in particolare, dal comma 3 del suddetto articolo 9. Devono altresì essere garantiti il coordinamento e la coerenza con le previsioni del vigente "*Piano di Gestione del Distretto idrografico del bacino del fiume Po*", laddove necessario.

ARTICOLO 3

(Riesami)

1. Gli strumenti della pianificazione di bacino per l'assetto del distretto del Po, verificati ed integrati con la Variante di cui all'articolo precedente sono soggetti ai riesami ed agli eventuali aggiornamenti ad essi conseguenti di cui all'art. 12 del D. lgs. n. 49/2010, nel rispetto dei termini ivi previsti. Detti riesami sono effettuati tramite il procedimento di cui all'art. 68 del D. lgs. n. 152/2006 e costituiscono una Variante agli strumenti di pianificazione suddetti.

ARTICOLO 4

(Ulteriori adempimenti dell'Autorità di bacino)

1. L'Autorità di bacino del fiume Po cura, per quanto di propria competenza, gli adempimenti di cui all'art. 10, comma 1 ed all'art. 13, commi 1 e 4 del D. lgs. n. 49/2010, nel rispetto dei termini ivi indicati.

ARTICOLO 5

(Attuazione degli adempimenti del D. lgs. n. 49/2010 da parte della Regione Autonoma Valle d'Aosta e della Provincia Autonoma di Trento)

1. In conformità a quanto stabilito dal combinato disposto degli articoli 53, comma 3 del D. lgs. n. 152/2006 e 17, comma 1 del D. lgs. n. 49/2010, la Regione Autonoma Valle d'Aosta e la Provincia Autonoma di Trento provvedono agli adempimenti di cui al presente Decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi Statuti speciali e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Francesco Puma)

